



**COMUNE DI SCIACCA**  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*  
**6° SETTORE**

**ORDINANZA SINDACALE N. 95 DEL 03-11-2022**

**Oggetto: Prevenzione del randagismo, obbligo di registrazione dei cani e loro microchippatura. Gestione e conduzione dei cani.**

**IL SINDACO**

VISTI gli articoli 2 e 4 della Legge 14 agosto 1991, n.281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA LEGGE 3 agosto 2022, n. 15 "Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo";

VISTO IL Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007;

VISTO l'Accordo 24 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione e, in particolare, il punto 3, lettera a) dell'Accordo 24/01/2013, il quale prevede che *"i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate"*;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 2504 del 30 dicembre 2013 di *"Recepimento dell'Accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di "Identificazione e registrazione degli animali d'affezione"*

VISTO il "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003,

recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», Accordo che, al proprio articolo 4, individua il microchip quale unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a partire dal primo gennaio 2005;

VISTA l'Ordinanza ministeriale sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani per tutelare l'incolumità di animali e persone del 3 marzo 2009 e ss. mm. ii e proroghe;

VISTO l'Art. 50 c.5 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco specifiche competenze in materia sanitaria e di igiene pubblica;

VISTO l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 secondo cui il Sindaco può adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che il Comune è individuato dalla sopra citata Legge 281 del 1991 quale primo responsabile del contrasto al fenomeno del randagismo, che tuttora costituisce una consistente voce di spesa a carico di questa Municipalità per effetto del ricovero di cani, da anni attivato e tuttora in corso;

CONSIDERATO che l'abbandono di un animale è sanzionato dall'articolo 727 del Codice penale con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro e che il maltrattamento di un animale è sanzionato anche dall'articolo 544 *ter* del Codice penale con la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro;

CONSIDERATO che in un quadro di prevenzione generale, per la tutela degli animali e dell'incolumità pubblica, si rappresenta necessaria una campagna di sensibilizzazione per l'identificazione con microchip e l'iscrizione in anagrafe canina dei cani di proprietà non ancora identificati;

CONSIDERATO come sia necessario richiamare la pubblica attenzione sul rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

**CONSIDERATO** che il randagismo in questo comune e nei comuni limitrofi ha raggiunto oramai dimensioni tali da non poter essere più gestito in modalità ordinaria;

**RITENUTA** necessaria ed improcrastinabile, per l'anno 2022, l'applicazione in tutto il territorio di questo Comune di misure straordinarie, nel rispetto della normativa vigente, mediante interventi e azioni preventive mirati a contenere il fenomeno del randagismo, a garantire il benessere degli animali d'affezione in quanto esseri senzienti, a prevenire i rischi sanitari e per l'incolumità pubblica, nonché azioni mirate finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e del corretto equilibrio uomo – animale – ambiente;

**PRESO ATTO** che l'identificazione e l'iscrizione dei cani in anagrafe canina è strumento indispensabile per prevenirne l'abbandono e che l'associazione LAV realizzerà una giornata di microchippatura gratuita per i cani di proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Sciacca;

**ACCERTATO**, tramite l'Ufficio ASP Distretto Sanitario di Sciacca, che le operazioni di microchippatura gratuita proposta dall'Associazione LAV saranno effettuate dal veterinario Dott. Salvatore Abbene, iscritto all'Ordine dei medici veterinari della Provincia di Agrigento al n. 189;

**ACCERTATO** che il professionista di cui al punto precedente è regolarmente abilitato ad effettuare le operazioni di microchippatura proposte dalla Associazione LAV e alla conseguente registrazione all'anagrafe canina a norma di legge, nonché attivare eventuali segnalazioni per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma vigente;

## **ORDINA**

1. A tutti i proprietari di cani di età superiore a due mesi e sprovvisti di microchip di provvedere all'identificazione e all'iscrizione dei cani presso l'Anagrafe ai sensi della L.R. n. 15/2022, non oltre il 31/12/2022;
2. Che il proprietario o il detentore di un cane adotti ogni precauzione per evitare la fuga dell'animale e che, nel caso di allontanamento o smarrimento, ne dia immediata comunicazione al Comune e al Servizio Veterinario anche considerato l'art 727 l comma c.p.;
3. Che il proprietario o il conduttore usino sempre il guinzaglio durante le passeggiate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a eccezione delle Aree appositamente destinate dove, sotto la responsabilità del proprietario o del

conduttore, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio. Che il proprietario o il conduttore provveda all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane e che porti sempre con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse quando conduce l'animale in ambito urbano compresi giardini e parchi pubblici nonché le aree cani.

## **SANZIONI**

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare: gli articoli 727 C.P., la Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Legge Regionale 03/08/2022 n. 15 e il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, art. 8), a ogni violazione alle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 16, 17 e 18, specificando che il sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto da parte del veterinario incaricato e a irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge.

2. Nel caso di cani padronali lasciati in libertà, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, e il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta comunque l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e di cura da sostenere dal Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socioeconomico.

## **VIGILANZA**

1. Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza: la Polizia locale, il Corpo Forestale dello Stato, le Forze dell'Ordine, i Servizi Veterinari dell'ASP e le Guardie zoofile con decreto prefettizio.

## **NORME TRANSITORIE**

Al fine di completare la identificazione di tutti i cani presenti in questo Comune e la piena applicazione della presente Ordinanza, al proprietario o detentore di cane/cani di età superiore a mesi 2 è concessa la possibilità di identificare e registrare all'anagrafe canina il proprio cane entro 5 (cinque) gg dalla adozione della presente Ordinanza e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Trascorsa tale data, la mancata iscrizione all'anagrafe canina, entro il secondo mese di vita dell'animale, comporta le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti comprese quelle relative all'inosservanza per i cani aggressivi.

### DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Sciacca e nei luoghi più frequentati dalla popolazione, nonché alla massima diffusione attraverso il sito Internet e i social media del Comune di Sciacca.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Sciacca, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE 6° SETTORE  
*Arch. Aldo Misuraca*



IL SINDACO  
*Dott. Fabio Termine*



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'ordinanza *del SINDACO* su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 03.11.2022 AL ..... / ..... / ..... Con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Reg. Publ. N. \_\_\_\_\_) ed affissione all'Albo Pretorio On line (Reg. Publ. N. \_\_\_\_\_ di questo Comune)

Il Responsabile della pubblicazione

\_\_\_\_\_

Sciacca li,.....